

Allegato 1

PATTO DI INTEGRITA'

SOMMARIO

ART 1 OGGETTO.....	2
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 3 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO	3
ART. 4 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE.....	4
ART. 5 SANZIONI	5
ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE	6
ART. 7 DURATA... ..	6

VISTI

L'art. 1, comma 17 della L 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*;

Il "Piano Nazionale Anticorruzione 2022" approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, aggiornato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;

Il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Il Piano integrato di attività e organizzazione del Ministero della giustizia «PIAO», di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e il successivo decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, recante "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62";

Il Codice di comportamento del personale del Ministero della giustizia, adottato con Decreto ministeriale 23 febbraio 2018;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il presente patto di integrità (di seguito, il "Patto di Integrità") stabilisce la reciproca e formale obbligazione - tra il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria dell' Emilia Romagna e Marche (di seguito, anche "Amministrazione") nonché l'operatore economico che partecipa alla procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per la fornitura, mediante approvvigionamento e consegna, di derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per l'Appalto Vitto dei detenuti ed internati ristretti, negli Istituti penitenziari per adulti di Parma e Piacenza – CIGB7284F3E44 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o a influenzare indebitamente il corretto svolgimento sia della procedura di selezione sia dell'esecuzione del Contratto.

L'operatore economico e l'amministrazione, si impegnano a rispettare, e a far rispettare al proprio personale e ai collaboratori, il presente patto di integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione e dell'operatore economico. Nel dettaglio il presente documento:

- rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione;
- regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione;
- sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale;
- è sottoscritto per accettazione ed è presentato dall'operatore economico come allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e. Nel caso di subappalto (laddove consentito) il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo;
- sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione

del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dall'operatore economico, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici;

- in caso di aggiudicazione della gara, verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:

a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura e della formulazione dell'offerta. Di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal codice degli appalti, dal codice civile oppure dalle altre disposizioni normative vigenti;

b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e/o di ogni altro atto equipollente al fine di condizionare, la determinazione del prezzo posto a base d'asta e i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione e i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto;

c) non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, impegnandosi a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento del Contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione;

d) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di affidamento e/o di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

e) segnalare all'Amministrazione - nel contesto dei rispettivi ruoli - nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione e di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle fasi di affidamento e di esecuzione del Contratto;

f) segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse reale e potenziale, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione;

g) non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;

h) essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (divieto di "pantouflage"), verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento (art. 1, comma 17, legge 6 novembre 2012, n. 190);

i) impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento;

l) informare prontamente e puntualmente, tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

L'operatore economico avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subappaltatori, imprese ausiliarie e subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'operatore economico con i subappaltatori, imprese ausiliarie e subcontraenti a pena di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc. L'operatore economico prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall'Amministrazione di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.5.

ART. 4 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, l'Amministrazione si impegna, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari, nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e/o nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal proprio piano di prevenzione della corruzione, adottato con Decreto 28 Aprile 2022 - Adozione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 (https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/altri_contenuti_prevenzione_della_corruzione) e all'Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025/2027 <https://www.anticorruzione.it/anno-2025/2027> - Adottato d.m. ministeriale n. 149 del 31 Marzo 2023;

Il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della giustizia è visionabile al seguente link:https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/codice_di_comportamento_del_personale).

L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopraindicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

L'Amministrazione apre un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara e alle fasi di esecuzione del contratto.

L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 5 SANZIONI

L'operatore economico prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque

accertate dall'Amministrazione, potranno comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- c) risoluzione del Contratto ex art. 1456 cc nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3. La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 cc (i) ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis c.p., nonché, (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del Contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'art. 32 del D.L 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del Contratto, potrà esser tenuta da conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 36/2023;
- d) segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dal Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, per i successivi tre anni.

ART. 6 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.

ART. 7 DURATA

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare e integrale esecuzione del contratto, stipulato a seguito della procedura medesima.

_____, li _____

L'OPERATORE ECONOMICO